



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 6516 del 18/12/2017

Attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020: apertura termini e procedure di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2015, 2016 e 2017 sulle misure 10.1 e 11.

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Richiamate le deliberazioni di Giunta:

- n. 485/2015 con la quale si sono approvate le modalità di apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 11 agricoltura biologica per l'anno 2015;
- n. 278/2016 con la quale si sono approvate le modalità e i termini per la regolamentazione e delle domande presentate ai sensi della DGR 485/2015 - apertura dei termini per la conferma degli impegni assunti nel 2015 sulla misura 11 agricoltura biologica;
- n. 17/2016 e n. 178/2017 con le quali si sono approvate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e sulla misura 11 "agricoltura biologica" per gli anni 2016 e 2017;
- n. 313/2017 con la quale, per la misura 11 agricoltura biologica, si sono individuate le violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

Considerato che, in base delle suddette deliberazioni, è stato previsto che l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti negli anni 2015, 2016 e 2017, nonché l'adeguamento delle procedure di presentazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

Considerato che:

- la presentazione delle domande di conferma a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure che saranno rese disponibili da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- limitatamente all'azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2018, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;

Considerato, inoltre, che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro delle operazioni colturali e di magazzino approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017;
- sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata validi per il 2018 che saranno approvati con successivo Decreto del Dirigente;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto negli anni 2015, 2016 e 2017 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;

Ritenuto altresì opportuno di riportare, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno quinquennale assunto nel 2015, 2016 e 2017 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;
2. di riportare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;

3. di stabilire che:

- per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure che saranno rese disponibili da AGEA con opportuna circolare;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2018;
- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- limitatamente all'azione 10.1.C, eventuali proroghe per giustificati motivi al termine del 15 maggio 2017, potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura;

4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;

5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
- utilizzare e tenere aggiornato il Registro delle operazioni colturali e di magazzino approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017;

6. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata validi per il 2018 che saranno approvati con successivo Decreto del Dirigente;

7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

8. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web “www.agriligurianet.it” e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicarsi le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 6516/2017

Disposizioni comuni alle misure 10.1 e 11

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- per le aziende biologiche è necessario assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata a sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale;
- per le aziende zootecniche è necessario assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- **l'impegno di misura decorre dal 15 maggio 2018;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) che sono approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm. ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli infestanti elencate nei DPI Regionali.

E' obbligatoria l'esecuzione **dell'analisi del terreno**, entro i termini previsti nei DPI, e la **tenuta del registro** delle operazioni colturali e di magazzino (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni colturali e di magazzino) approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale.

M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene pascolato) e pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell’articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un’attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Per i **prati stabili** l’agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all’ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all’anno da effettuarsi nel periodo che l’agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell’arco dell’anno di cui il primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
- rispetto all’ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l’agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono usare;
- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei controlli;
- per i pascoli deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all’ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l’agricoltore

deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;

- per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione dei controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della verifica in loco).

M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.).

Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. Il beneficiario deve mantenere per tutta la durata dell'impegno (5 anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

Misura 11 "Agricoltura biologica"

11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità,

ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottano i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari

devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.